DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1998

sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore dell'industria carboniera nel 1999

[notificata con il numero C(1998) 4569]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/299/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 9,

vista la decisione 1999/270/CE della Commissione, del 2 dicembre 1998, sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore dell'industria carboniera nel 1998 [2],

in considerazione dei seguenti motivi:

I

Con lettere del 25 settembre 1998, 2 dicembre 1998 e 14 dicembre 1998 la Germania, in ottemperanza all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, ha notificato alla Commissione gli aiuti previsti a favore dell'industria carboniera nel 1999.

A norma della decisione n. 3632/93/CECA la Commissione deve pronunciarsi sulle seguenti misure finanziarie per il 1999:

a) un aiuto al funzionamento a norma dell'articolo 3 della decisione, di importo pari a 5 141 milioni di DEM;

b) un aiuto alla riduzione dell'attività a norma dell'articolo 4 della decisione, di importo pari a 3 220 milioni di DEM.

c) un aiuto a norma dell'articolo 3 della decisione, di importo pari a 73 milioni di DEM, finalizzato al mantenimento in attività del personale in sotteraneo (Bergmannsprämie: premio ai minatori);

d) un aiuto a norma dell'articolo 5 della decisione, di importo pari a 11,3 milioni di DEM, a copertura di oneri eccezionali a favore dell'impresa RAG Aktiengesellschaft;

e) un aiuto a norma dell'articolo 5 della decisione, di importo pari a 748 milioni di DEM, a copertura di oneri eccezionali a favore delle imprese RAG Aktiengesellschaft e Sophia Jacoba GmbH, destinato a coprire i costi derivati o derivanti dalla ristrutturazione del settore e non connessi con la produzione corrente (oneri residui).

Gli interventi finanziari previsti dalla Germania a favore dell'industria carboniera rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA. Di conseguenza la Commissione deve pronunciarsi al riguardo conformemente all'articolo 9, paragrafo 4. La Commissione delibera in funzione della conformità degli interventi agli obiettivi ed ai criteri generali stabiliti dall'articolo 2 e ai criteri specifici stabiliti dagli articoli 3 e 4 della citata decisione nonché della compatibilità con il funzionamento del mercato comune. In ottemperanza all'articolo 9, paragrafo 6, della medesima decisione la Commissione valuta inoltre la conformità delle misure notificate con il piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività da essa approvato nella decisione del 2 dicembre 1998.

II

Gli aiuti a norma dell'articolo 3, di importo pari a 5 141 milioni di DEM, sono destinati alle miniere delle imprese RAG Aktiengesellschaft, Preussag Anthrazit GmbH, Dr. Arnold Schäfer GmbH e Merchweiler GmbH.

Per quanto concerne la RAG Aktiengesellschaft l'aiuto è destinato particolarmente alle miniere Friedrich Heinrich/Rheinland, Niederberg, Walsum, Lohberg/Osterfeld, Prosper/Haniel, Westerholt, Auguste Victoria, Blumenthal/Haard e Heinrich Robert. È inoltre destinato alle miniere Endsdorf e Warndt/Luisenthal, che appartengono dal 1° gennaio 1998 alla RAG Aktiengesellschaft. Per quanto concerne la Preussag Anthrazit GmbH l'aiuto è destinato al pozzo di Ibbenbüren.

Questo aiuto è destinato alla copertura del divario fra il costo di produzione e il prezzo di vendita risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti nel mercato mondiale per il carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi. Permette alle imprese ed ai centri di produzione di adoperarsi per conseguire una riduzione tendenziale dei costi di produzione.

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania nel 1999 i costi medi di produzione delle miniere che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3, in prezzi costanti 1992, dovrebbero registrare una riduzione in cifre reali del 8,2 % rispetto al 1995 ed essere quindi

[1] GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.
[2] GU L 109 del 27.4.1999, pag. 14.

pari a 246 DEM/tec (268 DEM/tec nel 1995). La riduzione dei costi di produzione corrisponde agli obiettivi del piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività approvato dalla Commissione nella decisione del 2 dicembre 1998.

Nel caso in cui una delle imprese in questione non soddisfi alle condizioni stabilite nell'articolo 3, la Commissione, in sede di valutazione delle misure notificate, può chiedere alla Germania di motivare le alterazioni del piano di ristrutturazione 1998/2002, modificato dalla Germania ed approvato dalla Commissione nella decisione del 2 dicembre 1998 nonché, ove del caso, di proporre le necessarie misure correttrici, per esempio l'inserzione di alcuni pozzi dell'impresa in questione nel piano di cessazione dell'attività di cui all'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA.

Nella valutazione degli aiuti a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA la Commissione ha tenuto conto anche della necessità di alleviare nella misura del possibile gli effetti sociali e regionali della ristrutturazione dell'industria carboniera in regioni che soffrono già di una disoccupazione strutturale superiore alla media.

Nel bacino carbonifero della Ruhr per esempio la disoccupazione si situa, in cifre tonde, al 15 % (provincia di Duisburg 15,8 %, Recklinghausen 13,7 %, Gelsenkirchen 16,4 %), un valore nettamente più elevato di quello medio della Germania occidentale: 9,7 %. Anche nella Saar la disoccupazione nei bacini carboniferi è nettamente superiore alla media nazionale (Saarbrücken 13,9 %, Saarlouis 11 %).

Le regioni produttrici di carbone inoltre continuano ad essere obiettivo dei programmi europei di sviluppo regionale (obiettivo 2, regioni in declino industriale) e contemporaneamente aree assistite a livello nazionale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Sulla base delle informazioni comunicate dalla Germania e degli impegni assunti (cfr. sub VI) l'aiuto previsto per il 1999 risulta compatibile con la decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con gli articoli 2 e 3.

III

L'aiuto previsto per la riduzione dell'attività estrattiva a norma dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, pari a 3 220 milioni di DEM, è destinato alla copertura del divario fra il costo di produzione e il prezzo di vendita risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti nel mercato mondiale per il carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi. Per quanto concerne l'impresa RAG Aktiengesellschaft deve essere erogato in particolare alle miniere Fürst Leopold/Wulfen, Ewald/Hugo, Haus Aden/Monopol e Westfalen, nonché alla miniera Göttelborn/Reden che appartiene dal 1° gennaio 1998 alla RAG Aktiengesellschaft.

Le cessazioni di attività indicate sono previste dall'accordo del 13 marzo 1997, che porterà tra il 1998 e il 2002 ad una riduzione delle capacità produttive pari a 10 milioni di tonnellate (21 % delle capacità complessive di produzione) e alla soppressione di 30 000 posti di lavoro.

Conformemente all'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, i siti estrattivi di Göttelborn/Reden, Ewald/Hugo e Westfalen cesseranno completamente l'attività prima della scadenza della decisione citata, il 23 luglio 2002. La Commissione prende atto del fatto che la RAG Aktiengesellschaft ha deciso di anticipare al 30 aprile 2000 (invece che al luglio 2002) la chiusura della miniera Ewald/Hugo, a causa del massimale imposto agli aiuti e della diminuzione dei prezzi del carbon fossile nel mercato mondiale.

Secondo le informazioni fornite dalla Germania la riduzione della produzione fra il 1995 e il 1999 dovrebbe essere pari al 15,2 %, cioè a 8,6 milioni di t. Fra il 1995 e il 1999 dovrebbero essere soppressi 25 680 posti di lavoro, pari al 25,5 %.

La Commissione rileva che la prevista riduzione delle capacità di produzione è conforme al piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività da essa approvato nella decisione del 2 dicembre 1998.

L'aiuto previsto per il 1999 è compatibile con la decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con gli articoli 2 e 4.

IV

L'aiuto di 73 milioni di DEM destinato al finanziamento dei premi ai minatori delle miniere tedesche di carbon fossile («Bergmannsprämien») che ammontano a 10 DEM per turno in sotterraneo, è destinato ad incentivare il personale qualificato a lavorare in sotterraneo ed a promuovere la razionalizzazione della produzione. Dalla notificazione della Germania risulta che tale aiuto rappresenta per i minatori un vantaggio in termini finanziari. Pur non costituendo una componente dei costi di produzione, il Bergmannsprämie rappresenta per le imprese uno sgravio degli oneri salariali. Si tratta quindi di un aiuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, che va esaminato alla luce dell'articolo 3 della medesima.

L'aiuto contribuisce ad incrementare nella misura del possibile la produttività e agevola in tal modo la ristrutturazione e la razionalizzazione del settore. Contribuisce così anche al conseguimento dell'obiettivo indicato all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, vale a dire a realizzare, in base ai prezzi del carbone sul mercato mondiale, nuovi progressi verso la redditività, per ridurre gradualmente gli aiuti.

In sede di valutazione degli aiuti la Commissione ha tenuto conto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, della necessità di alleviare nella misura del possibile gli effetti sociali e regionali della ristrutturazione.

L'aiuto contribuisce, in ottemperanza al disposto dell'articolo 3 della decisione citata, ad un lieve miglioramento dell'insufficiente capacità concorrenziale delle imprese in questione, in quanto l'incremento di produttività realizzato grazie al mantenimento di personale qualificato in sotterraneo porta a una riduzione dei costi di produzione.

La Germania si impegna a garantire che gli aiuti concessi in forza della presente decisione sommati ad altri aiuti alla produzione corrente non superino per nessuna impresa e per nessuna unità di produzione la differenza tra i costi di produzione e i profitti prevedibili.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e delle informazioni comunicate dalla Germania, l'aiuto previsto per il 1999 e destinato ai Bergmannsprämie è compatibile con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con i suoi articoli 2 e 3.

V

L'aiuto a copertura di oneri eccezionali a norma dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, a favore delle imprese RAG Aktiengesellschaft e Sophia Jacoba GmbH ammonta complessivamente a 759,3 milioni di DEM.

Comprende in primo luogo un aiuto di importo pari a 11,3 milioni di DEM a copertura di oneri eccezionali a favore dell'impresa RAG Aktiengesellschaft.

È destinato a coprire i costi aggiuntivi di eduzione delle acque sotterranee per le imprese che hanno cessato l'attività nel quadro delle misure di ristrutturazione e si trovano in prossimità di pozzi attivi. Poiché nelle miniere inattive l'eduzione delle acque sotterranee è cessata, o effettuata solo parzialmente, una parte di queste acque, assolutamente non connessa con la produzione corrente, fluisce nelle miniere attive ubicate in prossimità, causando costi aggiuntivi.

Tale aiuto, non correlato alla produzione corrente ed espressamente previsto nella sezione I, lettera i), e nella sezione II, lettera b), dell'allegato della decisione n. 3632/93/CECA, copre i costi causati dalle ristrutturazioni per l'approvvigionamento e l'eduzione delle acque. Per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della decisione tale aiuto non deve superare l'importo dei costi.

La Commissione ha esaminato i contratti tra gli enti pubblici e le imprese nonché, nell'ambito di un controllo contabile, i dati relativi ai costi ed ha constatato che gli aiuti non superano le risorse impegnate.

Lo sgravio a favore delle imprese interessate che esso comporta riduce lo squilibrio finanziario a loro carico e rende possibile la prosecuzione dell'attività. L'aiuto corrisponde pertanto agli obiettivi menzionati nell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA.

La misura di cui sopra comprende inoltre un aiuto di importo pari a 748 milioni di DEM a copertrua di oneri eccezionali a favore delle imprese RAG Aktiengesellschaft e Sophia Jacoba GmbH.

L'aiuto è destinato a coprire i costi derivati o derivanti dalla ristrutturazione del settore e non connessi con la produzione corrente (oneri residui)

Una parte di tale aiuto, di importo pari a 609 milioni di DEM, è il risultato di decisioni negoziate nel quadro del pacchetto carbone dell'11 novembre 1991 dalle imprese minerarie e da quelle produttrici di energia elettrica, dal governo federale, dagli esecutivi dei Länder Nordrhein-Westfalen e Saarland e dai sindacati dei minatori. Il resto, di importo pari a 139 milioni di DEM, risulta dalle nuove cessazioni di attività, decise il 13 marzo 1997.

È destinato alla copertura dei seguenti costi — ad eccezione dei costi presi a carico dagli Stati membri in forma di contributi speciali per prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 56 del trattato CECA: oneri relativi al pagamento di prestazioni sociali, se dovuti al pensionamento di lavoratori prima che abbiano raggiunto l'età pensionabile legale, altre spese eccezionali, occasionate dalla rescissione del rapporto di lavoro a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione, pagamento di pensioni e capitalizzazioni di rendita al di fuori del regime di sicurezza sociale legale, a favore di lavoratori privati dell'impiego a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione e di coloro che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni, forniture gratuite di carbone ai lavoratori privati dell'impiego a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione e a coloro che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni. Sotto il profilo tecnico e finanziario l'aiuto è destinato a coprire lavori

supplementari per la sicurezza all'interno della miniera richiesti da operazioni di ristrutturazione, nonché deprezzamenti intrinseci eccezionali risultanti dalla ristrutturazione di imprese.

Per essere compatibile con l'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA tale aiuto a copertura degli oneri menzionati espressamente nella sezione I, lettere a), b), c), d), f), e k), dell'allegato della decisione n. 3632/93/CECA non può superare i costi menzionati.

La Commissione ha esaminato i dati relativi ai costi nell'ambito di un controllo contabile e ha constatato che gli aiuti non superano gli stanziamenti impegnati.

Lo sgravio che risulta pertanto possibile a favore delle imprese interessate ne riduce lo squilibrio finanziario e dà loro modo di proseguire l'attività. L'aiuto corrisponde quindi agli obiettivi menzionati nell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA.

VI

In considerazione dell'obiettivo di ridurre al minimo gli aiuti ed in conformità al principio sostenuto dalla stessa Germania, secondo il quale gli aiuti devono essere concessi soltanto a favore della produzione destinata alla generazione di energia elettrica e all'industria siderurgica della Comunità, la Germania si impegna a vendere la produzione destinata all'industria e al consumo domestico a prezzi (prezzi al netto, senza abbuoni) che coprono i costi di produzione.

La Commissione prende atto del fatto che la Germania provvederà ad adottare le misure necessarie affinché gli aiuti concessi in forza della presente decisione non superino per nessuna impresa e per nessuna unità di produzione la differenza tra i costi di produzione e il prezzo liberamente pattuito tra le parti contraenti sulla base delle condizioni del mercato internazionale per la vendita alle imprese consumatrici di carbone. Gli aiuti per tonnellata di produzione corrente non debbono condurre ad una situazione in cui i prezzi del carbone prodotto nella Comunità siano inferiori a quelli del carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi. Inoltre la Germania povvederà affinché gli aiuti non provochino distorsioni di concorrenza né discriminazioni tra produttori di carbone nonché tra venditori e consumatori di carbone nella Comunità.

Nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 86 del trattato CECA, la Germania si impegna a vigilare affinché gli aiuti siano rigorosamente limitati a quanto strettamente necessario alla luce di considerazioni a carattere sociale e regionale in correlazione con il regresso del settore carboniero nella Comunità e affinché non diano adito a vantaggi economici diretti o indiretti per attività diverse da quella estrattiva, per esempio per attività industriali correlate all'estrazione o alla trasformazione di carbon fossile comunitario.

La Commissione sottolinea inoltre che un principio basilare della normativa in materia di aiuti è che questi devono imperativamente corrispondere all'interesse della Comunità e non possono perturbare il funzionamento del mercato comune.

Per dar modo alla Commissione di esaminare se nelle unità produttive a favore delle quali sono erogati aiuti al funzionamento in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA si constati effettivamente una riduzione tendenziale dei costi di produzione commisurata ai prezzi del mercato mondiale, la Germania si impegna a comunicare alla Commissione entro il 30 settembre di ogni anno i costi di produzione per le singole miniere per l'anno precedente nonché tutti i dati prescritti dall'articolo della decisione n. 3632/93/CECA. Se non possono essere soddisfatte le condizioni stabilite nell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, la Germania propone alla Commissione le necessarie misure correttrici, come il controllo degli impianti dei pozzi, in conformità agli articoli 3 e 4 di detta decisione.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione esamina se gli aiuti accordati a favore della produzione corrente sono conformi agli obiettivi degli articoli 3 e 4 della decisione citata. La Germania comunica pertanto, entro il 30 settembre 2000, l'entità degli aiuti versati effettivamente nel 1999 nonché eventuali modifiche degli importi comunicati in origine. La Germania, in occasione della trasmissione annua di queste informazioni, mette a disposizione tutti gli elementi che sono necessari per la verifica dell'osservanza dei criteri stabiliti negli articoli citati.

Nella valutazione degli aiuti la Commissione ha tenuto conto della necessità di limitare al massimo le conseguenze sociali e regionali della ristrutturazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania è autorizzata ad adottare i seguenti provvedimenti a favore dell'industria carboniera:

a) un aiuto al funzionamento in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 5 141 milioni di DEM;

b) un aiuto per la riduzione dell'attività estrattiva in conformità dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 3 220 milioni di DEM;

c) un aiuto a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 73 milioni di DEM per il mantenimento di personale in sotterraneo (Bergmannsprämie);

d) un aiuto a norma dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 11,3 milioni di DEM, a copertura di oneri eccezionali a favore dell'impresa RAG Aktiengesellschaft;

e) un aiuto a norma dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 748 milioni di DEM, a copertura di oneri eccezionali a favore delle imprese RAG Aktiengesellschaft e Sophia Jacoba GmbH, che darà modo alle imprese citate di coprire i costi che derivano o sono derivati dalla ristrutturazione dell'attività estrattiva e non sono connessi con la produzione corrente.

Articolo 2

A norma dell'articolo 86 del trattato CECA la Germania si impegna a prendere ogni provvedimento generale o speciale atto ad assicurare l'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente decisione.

La Germania garantisce che gli aiuti approvati vengano utilizzati soltanto per gli scopi menzionati e che gli importi di spesa annullati, sopravvalutati o inesatti per le voci indicate nella presente decisione vengano restituiti.

Articolo 3

La Germania comunica entro il 30 settembre 2000 gli importi effettivamente versati nel corso dell'esercizio 1999 e trasmette i dati conformemente all'articolo 9 della decisione n. 3632/93/CECA.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione